

Un'altra delle innovazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) riguarda l'istituto dell'Avvalimento, previsto all'art. 104.

Di seguito si riportano le novità più significative:

art. 104	
1)	L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara <u>dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali</u> per tutta la durata dell'appalto
2)	Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità
3)	Il contratto di avvalimento contiene l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico che concorre alla procedura di gara.
4)	Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
5)	Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, <u>i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria</u>
6)	Il contratto di avvalimento può essere utilizzato <u>per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta</u>
7)	Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
8)	L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo; b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture; c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento
9)	<u>In caso di dichiarazioni mendaci</u> , fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, <u>la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico</u>

10)	<u>La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione</u>
11)	L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
12)	Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento
13)	La mancata presentazione del contratto di avvalimento è sanabile, attraverso la trasmissione del contratto medesimo avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 101 – Soccorso istruttorio)